

Dorsoduro, 423  
30123 Venezia  
T. +39.041.2413752  
F. +39.041.5230129

[www.accademiavenezia.it](http://www.accademiavenezia.it)  
[accademiavenezia@pec.it](mailto:accademiavenezia@pec.it)  
Cod. Fisc.: 80013420270



Prot. 13048  
Del 17/10/2023

ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
VENEZIA

**DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS.MM.II. – DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AVVIATA CON BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 PROT. N. 6020 DEL 26/05/2023 RELATIVAMENTE AL SOLO SETTORE DISCIPLINARE ABAV12 "TECNICHE PER LA DECORAZIONE" CAMPO DISCIPLINARE "TECNICHE DELLA CERAMICA" E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI, COMPRESA LA GRADUATORIA DEFINITIVA PROT. 12360 DEL 21/09/2023.**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che il bando concorsuale, essendo rivolto alla generalità dei soggetti interessati alla partecipazione al concorso, è per certo un atto "a contenuto generale" e, allo stesso tempo, anche "normativo" in quanto recante la *lex specialis* del concorso, di per sé esente da obblighi motivazionali (Cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3058 e 24 marzo 2000, n. 1745, nonché Sez. V<sup>^</sup>, 19 novembre 2009 n. 7248, e 11 maggio 2008, n. 3445; Sez. IV<sup>^</sup>, 4 maggio 2004, n. 2752);

**PRESO ATTO** che la Sez. Giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la Sentenza 1 aprile 2020, n. 230 ha ribadito che gli atti a contenuto generale non soggiacciono non solo agli oneri motivazionali, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 ma neppure alle garanzie partecipative dell'art. 13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo. In tal senso si è espresso anche il Cons. Stato, Sez. V<sup>^</sup>, 10 aprile 2020, n. 2358 ed il TAR Lombardia, con la Sentenza 02.05.2019 n. 985 ha chiarito che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene

l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

**RICHIAMATA** la Sentenza del Tar Puglia, Lecce 13 settembre 2016, n. 1437 che con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, ha chiarito che la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012). **PRECISATO** che il decorso del tempo dall'adozione del succitato Bando prot. N.06020 del 26/05/2023 e della graduatoria prot. n. 12360 del 21/09/2023 non elide il potere di autotutela dell'Amministrazione;

**RICHIAMATA** la Sentenza del Cons. Stato, sez. VI<sup>^</sup>, 15 novembre 2016, n. 4704, con la quale è stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche;

**RITENUTO** comunque necessario motivare l'annullamento della parte di procedura relativa al Settore Disciplinare ABAV12 "Tecniche per la decorazione" campo disciplinare

*“Tecniche della ceramica”* e di tutti gli atti conseguenti, perché per mero errore materiale tale disciplina è stata inserita in una procedura selettiva pubblica per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato riservata a coprire gli insegnamenti che risultano vacanti nell’organico di ruolo;

**CONSIDERATO** che il campo disciplinare *“Tecniche della ceramica”* non rientra tra gli insegnamenti che devono essere erogati da personale in organico di ruolo o da un supplente a tempo determinato in caso di vacanza del posto, ma trattandosi di un modulo di un numero determinato e parziale di ore quantificato in 50 deve essere erogato da docenti a contratto di natura autonoma ex art. 2222 C.C. o con contratti di insegnamento di cui all’art. 1 comma 284 Legge n. 160 del 27/12/2019 e pertanto la procedura di reclutamento deve obbligatoriamente essere diversificata e separata da quelle a tempo determinato;

**TENUTO CONTO** che l’Amministrazione non ha mai proceduto a dare seguito alla graduatoria senza aver mai comunicato e richiesto la disponibilità all’insegnamento;

**RICHIAMATA** la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* che all’art. 21 *quinquies*, comma 1, penultimo periodo statuisce : *“La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

**VISTI**, altresì: la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*; il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *“Norme sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*; la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*; il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;

## **DECRETA**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e**

**sostanziale del presente provvedimento l'annullamento e la revoca in autotutela, ex art. 21 *quinquies* della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. la sola parte di procedura relativa all'avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della costituzione di graduatorie di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento inerenti a materie in organico pubblicata con bando prot. n. 6020 del 26/05/2023 e tutti gli atti conseguenti, compresa la graduatoria definitiva prot. n. 12360 del 21/09/2023 del Settore Disciplinare ABAV12 "Tecniche per la decorazione" campo disciplinare "Tecniche della ceramica".**

Si dà atto che il presente Decreto trova la sua *ratio* oltre che nella Legge n. 241/1990 anche nello stesso Bando di selezione pubblica che all'art. 10, comma 4 testualmente recita: "*La Direzione si riserva la facoltà di non espletare la procedura relativa alle graduatorie di cui al presente Bando, qualora non si rilevino le condizioni di necessità nell'ambito della programmazione didattica istituzionale.*"

Si dà inoltre atto di dare atto che per effetto del presente Decreto tutti gli atti, nessuno escluso, inerenti alla parte della procedura selettiva indicata in premessa *de qua*, adottati fino ad oggi sono da intendersi caducati.

Si dispone la pubblicazione del decreto e dell'avviso di annullamento della parte di procedura selettiva all'Albo dell'Istituzione e nella pagina relativa ai concorsi di "Amministrazione Trasparente", oltre che nei siti ministeriali deputati alla pubblicità delle procedure selettive.

IL DIRETTORE

Prof. Riccardo Caldura